

Codice Etico e di Comportamento dei membri del Consiglio dell'Ordine

Art. 1 - Ambito di applicazione e destinatari

1 – Il presente Codice etico e di comportamento (di seguito “il Codice”) ha lo scopo di definire e chiarire i principi cui si devono attenere tutti i membri del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale (di seguito “i Consiglieri”) indipendentemente dalle funzioni che rivestono all'interno del Consiglio.

2 - Tutte le attività del Consiglio sono improntate al più rigoroso rispetto dei principi di legalità, imparzialità, correttezza, trasparenza, riservatezza, diligenza, lealtà, buona fede, prevenzione del conflitto di interessi, nonché dei principi deontologici fissati nel Codice Deontologico vigente e dalla normativa Anticorruzione

3 - Tutti i destinatari di cui al comma 1 del presente articolo devono essere posti nelle condizioni di conoscere i contenuti del presente Codice.

4- Chiunque accerti un contrasto tra una disposizione interna, anche se instaurata in via di prassi, e i principi del presente Codice ha l'obbligo di segnalarlo al Consiglio.

Art. 2 - Obblighi dei Consiglieri

1 - I Consiglieri sono tenuti a ispirarsi ai principi del presente Codice nel fissare gli obiettivi, nel proporre e realizzare i progetti, gli investimenti e nell'intraprendere qualsiasi azione in nome, per conto e nell'interesse del Consiglio. Essi devono orientare la propria condotta, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, al perseguimento dei principali obiettivi del Consiglio, volti a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità per tutti gli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

2 - I Consiglieri assicurano sin dalla loro proclamazione di svolgere le proprie funzioni all'interno del Consiglio nell'esclusivo interesse del Consiglio stesso e nel rispetto dei principi di cui all'art. 1.2.

3 - A tal fine, nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione, il Consigliere si asterrà dal sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività istituzionale. Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il Consigliere dovrà ispirarsi sempre a criteri di rispetto del segreto professionale, verità, equilibrio, sobrietà, dignità e misura ove dovesse rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali, nonché nell'uso degli altri mezzi di comunicazione di massa – es. social network –, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione.

4 - I Consiglieri svolgono i compiti e le funzioni attribuite dal Consiglio con onestà, dignità, correttezza, impegno, disinteresse personale e rigore professionale, operando non solo in conformità alle disposizioni legislative vigenti al momento dell'insediamento del Consiglio ma anche, in relazione ai compiti ed alle funzioni attribuite al Consiglio, alla normativa regolamentare adottata dal Consiglio.

5 - Ogni azione, operazione, negoziazione e, più in generale, qualsiasi attività posta in essere dai Consiglieri in nome e per conto del Consiglio, anche quale delegati di specifiche funzioni, deve

uniformarsi alle regole di correttezza gestionale, trasparenza, completezza e veridicità delle informazioni.

Art. 3 - Imparzialità

1 - Nella gestione delle diverse attività svolte dal Consiglio e in tutte le relative decisioni, i Consiglieri devono operare con imparzialità nell'interesse esclusivo del Consiglio medesimo, assumendo le decisioni con indipendenza di giudizio, trasparenza e secondo criteri di valutazione oggettivi e neutrali.

Art. 4 - Riservatezza

1 - Il Consiglio riconosce la riservatezza quale regola imprescindibile di ogni condotta posta in essere dai Consiglieri e ciascun Consigliere assicura la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dal divulgare e/o sfruttare a proprio vantaggio dati riservati, salvo il caso di espressa autorizzazione da parte del Consiglio.

2 - Nell'ambito delle diverse relazioni con il Consiglio e con i suoi interlocutori, i Consiglieri devono astenersi dall'utilizzare le informazioni riservate, delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio e/o attività, per scopi personali e, comunque, non connessi con l'esercizio dell'attività loro affidata o svolta nell'interesse del Consiglio.

3 - Nessun Consigliere può trarre vantaggi di alcun genere, diretti o indiretti, personali o patrimoniali, dall'utilizzo di informazioni riservate, né può comunicare dette informazioni a terzi.

Art. 5 - Professionalità e affidabilità

1 - Tutte le attività del Consiglio devono essere condotte con il massimo impegno, diligenza, professionalità e affidabilità, tutelando la reputazione del medesimo Consiglio.

Art. 6 - Prevenzione dei conflitti di interessi

1 - Nello svolgimento delle proprie attività i Consiglieri devono evitare situazioni che siano, o possano essere anche solo potenzialmente, in conflitto di interessi.

2 - Per conflitto di interessi deve intendersi anche il caso in cui il Consigliere, assuma cariche direttive o di rappresentanza legale, in seno a enti/organi/istituzioni, che possano determinare linee di condotta (scelte e posizioni) dell'ente/organo/istituzione stesso o che, per loro natura, comportino di manifestare pubblicamente opinioni a nome dell'ente/organo/istituzione, che siano in contrasto con le decisioni/delibere del Consiglio ovvero possano, comunque, interferire con la sua capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse dello stesso Consiglio.

3 - I Consiglieri, durante lo svolgimento del proprio mandato, devono segnalare proprie situazioni di conflitto di interesse in qualsiasi attività o relazione con terzi, comunicandole tempestivamente al Consiglio.

4 - A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano come fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale le seguenti situazioni:

- a. la promozione e/o l'avvio di trattative, l'intermediazione, il perfezionamento, la conclusione o la stipula di contratti in nome e per conto del Consiglio, allorché la controparte sia compartecipata da un destinatario del Codice, un suo familiare o socio in affari;
- b la promozione e/o l'avvio e/o la partecipazione attiva e diretta alle attività di associazioni o organizzazioni diverse dal Consiglio che vertano sul medesimo oggetto di una attività o iniziativa promossa dal Consiglio qualora tale attività sia in conflitto con strategia/decisioni/delibere del Consiglio; resta esclusa dall'ambito di applicazione del presente comma la mera partecipazione a seminari, altro tipo di eventi formativi o mere attività di approfondimento organizzate da associazioni o organizzazioni diverse dal Consiglio a cui il Consigliere prendere parte;
- c. l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni di Consigliere a vantaggio proprio o di terzi, anche ove tale attività non fosse in contrasto con gli interessi del Consiglio;
- d. lo svolgimento di attività, anche di consulenza, presso fornitori o terzi che abbiano comunque rapporti economici con il Consiglio, con l'utilizzazione a proprio vantaggio di opportunità di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa;
- e. la strumentalizzazione della propria funzione per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli del Consiglio.

Art. 7 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni.

1- Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, i Consiglieri comunicano tempestivamente al Consiglio la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, i cui ambiti di interessi possano essere attinenti o interferire con lo svolgimento dell'attività dell'Ordine ed eventuali cariche svolte all'interno di tali associazioni o organizzazioni.

2- Il Consigliere, laddove il Consiglio, tenuto conto di quanto stabilito al precedente art. 6.2, ritenga che la carica rivestita dallo stesso all'interno di tale associazione o organizzazione possa creare, anche solo potenzialmente, situazioni di conflitto di interesse, non potrà mantenere entrambe le cariche e dovrà procedere tempestivamente alla rinuncia ad uno dei due incarichi. In assenza di tale decisione da parte del Consigliere, il Consiglio potrà deliberare la decadenza dalla carica di Consigliere, previo parere positivo da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Art. 8 - Partecipazione alle attività del Consiglio

1- Ciascun Consigliere è tenuto a partecipare in modo attivo e collaborativo alle attività del Consiglio, assicurando di garantire piena disponibilità, affinché le attività del Consiglio siano equamente ripartite tra tutti i Consiglieri.

2- Eventuali ripetuti rifiuti di prendere parte ad attività o incarichi richiesti dal Consiglio dovranno essere motivati e, qualora il Consigliere si rifiuti di svolgere le attività o gli incarichi richiesti per più di quattro volte, anche non consecutive, nell'anno il Consiglio potrà deliberare con apposita votazione l'eventuale decadenza dalla carica di Consigliere.

Art. 9 - Partecipazione alle riunioni del Consiglio

1- Ciascun Consigliere è tenuto a partecipare di presenza alle riunioni del Consiglio presso la sede dell'Ordine.

2- Eventuali richieste di partecipare per via telefonica o telematica, alle riunioni del Consiglio dovranno essere comunicate, con congruo anticipo, motivate ed approvate dal Consiglio. In caso di collegamento da remoto è prescritto l'utilizzo permanente della telecamera accesa, salvo casi eccezionali e concordati preventivamente.

3- Eventuali assenze dovranno essere motivate e comunicate con congruo anticipo.

4- Fermo il disposto dell'art. 218, comma 1, CPI, qualora un Consigliere sia assente per quattro riunioni nell'anno anche non consecutive il Consiglio potrà deliberare a maggioranza, con apposita votazione, la decadenza dalla carica di Consigliere.

Art. 10 - Approvazione del Codice e relative modifiche

Il presente Codice è approvato dal Consiglio in carica e rimane in vigore sino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica che lo ha approvato. Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice, che si renda eventualmente necessaria nel corso della sua applicazione, deve essere apportata con le stesse modalità adottate per l'approvazione del Codice e deve essere adeguatamente pubblicizzata tra i destinatari con le modalità più idonee. All'atto dell'approvazione del Codice Etico, ciascun Consigliere sottoscriverà per presa visione e accettazione il presente Codice

Art. 11 - Modalità di diffusione del Codice

Il presente Codice, per come approvato, è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio in apposita sezione dedicata.

Art. 12 - Disposizione finale

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Codice, trovano applicazione, in quanto applicabili, le disposizioni generali di legge, il Codice di Condotta Professionale e normativa Anticorruzione.